

Parco Naturale Regionale



Dune Costiere
da Torre Canne a Torre San Leonardo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL MARCHIO DEL PARCO



11 marzo 2013

INDICE

Premessa

- 1. Obiettivi**
- 2. Principi generali**
- 3. Attività beneficiarie**
- 4. Regole generali per l'accesso all'uso del Marchio della Riserva**
- 5. Requisiti di base**
- 6. Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica**
- 7. Piano di miglioramento**
- 8. Rilascio della concessione**
- 9. Modalità di utilizzo del Marchio**
- 10. Obblighi del concessionario**
- 11. Il sistema di controllo**
- 12. Azioni di informazione, promozione e supporto del Parco delle Dune**
- 13. Sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni**
- 14. Risoluzione delle controversie**

Premessa

Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico locale che rispetti le esigenze di conservazione nel comprensorio del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo, l'ente gestore concede a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio Marchio a sevizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale e che soddisfino le finalità dell'area protetta come da art. 14 della L.394/91

Tra le attività svolte nel Parco Regionale delle Dune Costiere, il turismo e l'agricoltura rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, pur comportando impatti:

- ambientali, connessi alle pressioni su aree sensibili e di pregio naturalistico;
- sociali, connessi al rischio di un indebolimento delle identità locali;
- culturali, connessi all'abbandono di attività tradizionali.

In tale contesto, la concessione di un Marchio può garantire la sostenibilità del turismo e dell'agricoltura e quindi mantenere la qualità ambientale (in senso lato) del territorio, diventando strumento di marketing territoriale e di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni locali.

Il Parco Regionale delle Dune Costiere riconosce altresì che la qualità del territorio non può essere definita esclusivamente attraverso parametri ecologici, ma deve fare riferimento alla più ampia accezione di sostenibilità, integrando elementi ambientali, economici, sociali e culturali in modo da tutelare, insieme all'integrità dell'ambiente naturale, anche l'identità locale.

Il Marchio del Parco, già di per sé espressione di un territorio sottoposto a tutela in ragione del suo alto pregio ambientale, inserito in un processo di concessione, può rappresentare e valorizzare il sistema locale, costituendo strumento utile alla conservazione e tutela dell'ambiente.

1. Obiettivi

La concessione del Marchio ha lo scopo di sperimentare processi di qualificazione ambientale dell'offerta turistica e del sistema produttivo agricolo presente nell'area naturale protetta, introducendo forme di gestione compatibili con la tutela dell'ambiente da parte delle attività economiche.

Il nome e il Marchio dell'area protetta, associato a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità dei parchi come da art. 14 della L.394/91, diventa espressione di un territorio posto a tutela per il suo alto pregio ambientale.

L'Ente Parco pubblicherà i soggetti imprenditoriali che hanno ottenuto la concessione del Marchio e i loro prodotti e servizi mediante gli strumenti di comunicazione disponibili e attraverso eventi e manifestazioni (partecipazioni a fiere) dei prodotti e dei servizi certificati con il Marchio dell'area naturale protetta.

Il presente Regolamento stabilisce che la concessione d'uso del Marchio del Parco delle Dune Costiere avvenga a favore di attività connesse al turismo, all'agricoltura e alla ristorazione coerenti con le finalità istitutive dell'area protetta e che siano in possesso di requisiti di qualità che soddisfino:

- esigenze di **sostenibilità ambientale** sia in relazione all'ecosistema che alle specificità territoriali del Parco;
- esigenze di **sostenibilità sociale** sia dell'utente-fruitore che della comunità locale;
- esigenze di **sostenibilità economica** sia del fruitore che dell'operatore turistico e agricolo.

2. Principi generali

L'ambito territoriale di riferimento nel quale svolge attività il soggetto richiedente è rappresentato dal territorio comunale di Ostuni e Fasano.

Un territorio più ampio di quello interessato dal Parco è giustificato dalla forte valenza turistica dello stesso e dalle pressioni che tale valenza esercita sulla qualità ambientale, sociale ed economica dell'area protetta fortemente visitata da turisti provenienti principalmente da strutture ricettive presenti nei due Comuni.

La concessione del Marchio avviene a favore di un soggetto che gestisce un'attività in relazione all'attività svolta per la quale si chiede la concessione e non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dell'attività medesima, né alla struttura nella quale essa si esercita.

Qualora l'attività sia relativa alla gestione di una struttura, la concessione avviene in relazione a quella specifica struttura per la quale viene richiesta ma non identificherà comunque il manufatto. La concessione, inoltre, non potrà intendersi estesa alle attività condotte da soggetti terzi all'interno della stessa struttura.

La concessione del Marchio ha durata annuale ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previsti da un **Piano di miglioramento**.

La concessione non è cedibile a terzi.

3. Attività beneficiarie

I soggetti richiedenti il Marchio del Parco delle Dune Costiere nella categoria delle:

- attività turistico-ricettive e di ristorazione:
 - *Alberghi, pensioni, ostelli, residences, villaggi turistici, affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze*
 - *Campeggi*
 - *Agriturismi*
 - *Ristoranti*
 - *Stabilimenti balneari*
- attività agricole e di trasformazione dei prodotti ottenuti nell'area del Parco;
- attività di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali.

Per le attività **“Alberghi, pensioni, ostelli”** la concessione del Marchio è riferita alla gestione di esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio ed eventuale servizio di prima colazione e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per le attività **“Residence, villaggi turistici”** la concessione del Marchio è riferita alla gestione di residences e villaggi turistici con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori.

Per le attività **“Affittacamere, bed&breakfast, case e appartamenti per vacanze”** la concessione del Marchio è riferita alla gestione di abitazioni e camere in affitto ad uso turistico, con eventuale servizio in camera e di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per le attività **“Campeggi”** la concessione del Marchio è riferita alla gestione di aree per campeggio e sosta caravan, con eventuale fornitura servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per le attività **“Agriturismo”** la concessione del Marchio è riferita alla gestione di attività agrituristiche che prevedano la fornitura di servizio di ricettività in camera, con eventuale fornitura di servizio di prima colazione e di altri servizi accessori ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per le attività “**Stabilimenti balneari**” la concessione del Marchio è riferita alla gestione di Stabilimenti balneari con l’eventuale fornitura di servizi connessi alla tutela e conoscenza degli habitat naturali e delle attività sostenibili realizzate nel Parco.

Per tali attività il possesso da parte del soggetto richiedente dell’Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica assolve automaticamente una parte dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica specificati nel presente Regolamento.

Per le attività “**Ristoranti**” la concessione del Marchio è riferita alla gestione di servizi di ristorazione ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta.

Per le “**Aziende agricole e di trasformazione dei prodotti ottenuti nell’area del Parco**”, la concessione del Marchio è riferita esclusivamente alle aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti in area Parco in conformità con i Reg.CEE 2092/91 (e successive modifiche) sull’Agricoltura Biologica che dispongano di prodotti finiti ottenuti da materie prime del territorio.

Per le attività “**Commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di prodotti artigianali locali**”, la concessione del Marchio è riferita all’attività di vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari e/o di artigianato locale realizzata nell’area del Parco ed effettuata, in piccoli esercizi ed è in relazione alla specifica struttura per la quale viene richiesta. Per tali attività la concessione del Marchio è riservata a esercizi di commercio al dettaglio non ambulante specializzati che vendono i prodotti agroalimentari e dell’artigianato ottenuti nel perimetro del Parco e da aziende agricole o artigiane del Parco.

4. Regole generali per l’accesso all’uso del Marchio della Riserva

Il Marchio potrà essere concesso a tutti coloro che ne faranno richiesta, che rientrino nel Parco delle Dune Costiere e nelle aree limitrofe ricadenti nei territori comunali di Ostuni e Fasano.

La concessione d’uso del Marchio del Parco a favore di attività turistiche e agricole deve essere coerente con le finalità istitutive del Parco e per il quale occorre:

- il possesso di requisiti che soddisfino esigenze di sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- le procedure per il rilascio del Marchio individuando il minimo dei requisiti obbligatori richiesti;
- i meccanismi di controllo e le strutture ad essi preposte.

Per l’accesso all’uso del Marchio del Parco, i soggetti richiedenti dovranno **dichiarare al momento della richiesta, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di base** (art. 6) e di qualità ambientale, sociale ed economica (art. 6) per l’attività per la quale si richiede l’uso del Marchio.

I soggetti richiedenti dovranno altresì presentare il “**Piano di miglioramento**” di cui all’ art. 7.

Laddove l’attività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con l’esercizio di altre attività non separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente Regolamento (es. attività di ristorazione o di commercio o di noleggio svolte all’interno di strutture ricettive), per ciascuna delle attività andrà verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 e all’art. 6 e per ciascuna di esse dovrà essere presentato il Piano di cui all’art. 7.

5. Requisiti di base

I requisiti di base sono relativi all’osservanza delle prescrizioni normative e amministrative vigenti e agli obblighi di informazione e comunicazione verso l’utente e il pubblico.

Il soggetto richiedente dovrà possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative o i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell’attività dallo stesso svolta e dell’utilizzo della struttura in cui l’attività medesima è esercitata.

L'attività turistica e agricola dovranno essere esercitate nei limiti e nelle forme prescritti per le stesse dalla legislazione di settore vigente a qualsiasi livello e nel rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'attività stessa. Inoltre l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di tutte le autorizzazioni nonché dei pareri e nulla osta del Parco Regionale delle Dune Costiere, ove previsti.

Dovrà essere verificata l'iscrizione nel registro delle imprese dove richiesto dalla legge, registri o elenchi (es. albo regionale imprese agrituristiche, albo comunale del B&B) dove essa sia per legge condizione necessaria per l'esercizio della relativa attività.

Il soggetto richiedente dovrà individuare un responsabile che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali il Marchio è stato concesso e che curi i rapporti con l'ente gestore del Parco per quanto riguarda la concessione del Marchio.

6. Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica

I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi all'adozione, da parte dell'attività che richiede la concessione del Marchio, di misure volte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione all'ambiente globale e locale e alla comunità locale.

Tali misure dovranno risultare già adottate e non potranno far riferimento a interventi progettati ma non ancora realizzati o a dichiarazioni di impegno.

Per ciascuna tipologia di attività, il Parco delle Dune Costiere, ha stabilito un elenco di requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica, individuati nell'**Allegato 1** del Regolamento, il cui possesso dà luogo all'accesso all'uso del Marchio.

L'**Allegato 1** del Regolamento, per ciascuna tipologia di attività, riporta:

- i requisiti specifici di qualità ambientale, sociale ed economica richiesti per area tematica;
- le aree tematiche per le quali **deve essere obbligatorio il possesso di almeno un requisito.**

La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica avviene mediante la verifica del possesso dei medesimi.

7. Piano di miglioramento

Il soggetto richiedente la concessione è obbligato a redigere un "Piano di Miglioramento" nel quale prevedere annualmente il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli attestati all'atto della richiesta di concessione del Marchio. Tale previsione è effettuata indicando nella colonna dell'Allegato 1 recante la dicitura "**Requisito da acquisire**" l'anno entro il quale si intende acquisire quel requisito.

L'obiettivo del Piano di miglioramento deve prevedere che dopo un anno il numero dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica risulti maggiore del 20% di quello di partenza.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano di Miglioramento è condizione necessaria per il rinnovo della concessione.

8. Rilascio della concessione

Il Consorzio di gestione del Parco devono pervenire le domande per il rilascio e il rinnovo della concessione, svolgendo un'attività di supporto tecnico ai richiedenti per la predisposizione delle domande e per la redazione del Piano di miglioramento.

La procedura per il rilascio della concessione dovrà prevedere le seguenti fasi:

- **istruttoria** delle domande di concessione d'uso del Marchio;
- **verifica**, tramite raccolta di evidenze oggettive, esame di documentazione, indagini dirette ecc., della sussistenza dei requisiti di base e di qualità ambientale, sociale ed economica dichiarate dal titolare della struttura ricettiva e necessarie ai fini del rilascio della concessione;
- **valutazione** del Piano di Miglioramento;
- **predisposizione** della convenzione tra l'Ente gestore del Parco e il soggetto richiedente per l'utilizzazione del Marchio;
- (nel caso di rinnovo) **verifica** del mantenimento dei requisiti posseduti e del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano di miglioramento.

I soggetti richiedenti la concessione del Marchio acquistano il diritto all'uso dello stesso solo al termine della procedura di concessione così come regolamentata dall'ente gestore del Parco e conseguentemente alla stipula di una apposita Convenzione tra le parti.

La Convenzione regolamenta le caratteristiche della concessione e i diritti e gli obblighi conseguenti.

9. Modalità di utilizzo del Marchio

Il Marchio del Parco deve essere utilizzato nel rispetto delle condizioni contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento.

Esso deve essere riprodotto dal concessionario secondo le specifiche tecniche che verranno indicate dal Consorzio di gestione del Parco.

Nel caso in cui la riproduzione venga effettuata in maniera difforme dalle predette indicazioni, il concessionario avrà l'obbligo di contattare il Parco al fine di ottenere dallo stesso il benestare per il suo utilizzo. In assenza di tale autorizzazione, l'uso siffatto del Marchio sarà ritenuto illegittimo.

Il concessionario può utilizzare il Marchio esclusivamente per promuovere l'attività da esso esercitata e per la quale la concessione è stata ottenuta.

Il concessionario non può utilizzare il Marchio:

- per la promozione di attività da esso esercitate differenti da quella per la quale ha ottenuto la concessione;
- per la promozione della propria attività quando l'attività medesima è esercitata al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento per il quale la concessione è stata rilasciata;
- per la promozione di materiale, attrezzature, veicoli, strutture e quant'altro di cui si serve nell'esercizio dell'attività.

Laddove la concessione sia rilasciata in relazione ad una specifica struttura nella quale l'attività viene svolta, il concessionario non può utilizzare il Marchio:

- per promuovere l'esercizio della propria attività svolta in strutture differenti;
- per promuovere singoli prodotti o servizi in vendita nella struttura;
- per promuovere attività condotte da terzi all'interno della struttura.

Il Marchio del parco non potrà in nessun caso essere utilizzato mediante l'applicazione dello stesso sul vestiario del personale addetto all'attività.

Per la pubblicità e la promozione dell'attività (insegne, segnaletica, materiale informativo e pubblicitario, messaggi promozionali) dovranno essere utilizzati contenuti, materiali e modalità coerenti con le finalità del Parco e del presente Regolamento.

10. Obblighi del concessionario

Il concessionario avrà cura di tenersi aggiornato sulle attività svolte nel Parco e, in particolare, sulle iniziative di promozione del sistema turistico attuate da esso, alle quali si impegnerà a prestare attiva partecipazione.

Il concessionario dovrà rendere disponibile all'utente/fruitore dell'attività e a tutti coloro che ne facciano richiesta, una informazione scritta, sintetica e a carattere divulgativo, sull'impatto ambientale, sociale ed economico dell'attività medesima e sulle misure che sono state adottate, ai fini dell'ottenimento della concessione del Marchio, per il miglioramento delle prestazioni ambientali e per la sostenibilità sociale ed economica.

Il concessionario dovrà rendersi disponibile a fornire informazioni sulla propria attività utili allo svolgimento di un'analisi ambientale della stessa e alla conoscenza delle caratteristiche quantitative e qualitative dei flussi turistici, qualora esse vengano richieste dall'ente gestore del Parco .

Nell'esercizio dell'attività dovrà essere assicurata la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo al Parco nonché la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo relativo alle attività turistiche che si svolgono in esso e di altre attività turistiche concessionarie del Marchio.

Le caratteristiche di tale informazione saranno definite del Parco nella Convenzione di concessione.

11. Il sistema di controllo

Il Parco, mediante apposita convenzione, accerterà il mantenimento dei requisiti, secondo modalità e tempi pianificati e concordati con il concessionario.

I controlli annuali saranno finalizzati ad accertare il mantenimento dei requisiti di base, oltre a quelli ambientali sociali ed economici (Allegato 1) in base ai quali la concessione è stata rilasciata o rinnovata, nonché l'utilizzo del Marchio con modalità conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata, o rinnovata, nonché consentire all'ente gestore del Parco di effettuare i controlli che si riterranno opportuni al fine di verificare la sussistenza di detti requisiti.

Ai fini del rinnovo della concessione, detti accertamenti saranno accompagnati dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento.

I controlli dovranno essere effettuati secondo modalità e tempi pianificati e concordati con il concessionario.

12. Azioni d'informazione, promozione e supporto del Parco

L'ente gestore del Parco pubblicherà, attraverso adeguati strumenti di comunicazione, le procedure per la concessione del proprio Marchio, fornendo informazioni circa il significato e il meccanismo di funzionamento della concessione medesima.

Il Parco delle Dune Costiere si farà carico della promozione delle strutture ricettive a cui viene concesso il Marchio, erogando una serie di servizi di informazione e assistenza. In dettaglio:

- il Parco informerà i concessionari di tutte le attività, manifestazioni e eventi che hanno luogo al suo interno, dei progetti e delle iniziative dell'area protetta e dei servizi forniti dalla stessa;
- fornirà ai concessionari tutto il materiale informativo relativo all'area protetta e agli aspetti di interesse naturalistico del territorio, coinvolgendoli, ove possibile, nelle iniziative sopraindicate;
- pubblicherà le attività che hanno ottenuto la concessione del Marchio mediante gli strumenti di comunicazione a disposizione e, in particolare attraverso:
 1. inserimento nel sito internet ufficiale del Parco, con descrizione sintetica delle strutture turistiche aderenti al progetto e link ai siti ufficiali delle stesse;

2. promozione delle strutture turistiche aderenti al progetto nell'ambito di iniziative (fiere, eventi, manifestazioni), attività e progetti svolti dall'Ente Gestore del Parco;
 3. allestimento presso tutti i punti informativi del Parco di espositori volti unicamente alla promozione delle strutture aderenti al progetto;
- fornirà ai concessionari gli strumenti necessari per informare i fruitori dell'adesione al Marchio del Parco; supporterà le attività concessionarie mediante specifiche agevolazioni e facilitazioni per l'utilizzo dei servizi erogati dall'ente gestore del Parco.

Al fine di facilitare le procedure per la concessione del Marchio, l'ente gestore del Parco fornirà assistenza alla redazione del Piano di Miglioramento.

13. Sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento o di quelle contenute nella convenzione per l'utilizzazione del Marchio, l'ente gestore del Parco potrà in qualsiasi momento sospendere la concessione.

L'ente gestore del Parco provvederà a comunicare per iscritto al concessionario l'avvenuta sospensione e a stabilire il termine entro il quale dovranno essere adottate le misure necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni violate. Decoro tale termine, l'ente gestore effettuerà una verifica diretta ad accertare l'avvenuta adozione dei provvedimenti richiesti, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per il legittimo esercizio del diritto di utilizzo del Marchio. Qualora l'esito fosse negativo, la concessione verrà definitivamente revocata.

In caso di gravi irregolarità, la revoca potrà essere disposta dall'ente gestore del Parco anche senza previa applicazione della sospensione.

La revoca della concessione comporterà per il concessionario la perdita del diritto all'uso del Marchio e il conseguente obbligo di ritiro dalla circolazione, entro un ragionevole termine stabilito dall'ente gestore del Parco, di tutto il materiale in cui il Marchio stesso compare. Il concessionario sarà inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dal Parco delle Dune Costiere e non potrà più usufruire delle agevolazioni connesse al possesso della concessione.

14. Risoluzione delle controversie

Le controversie tra concessionari, o tra concedente e concessionario, riguardanti l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento o di quelle contenute nella convenzione per l'utilizzazione del Marchio saranno risolte in prima istanza da una camera di conciliazione costituita dai soggetti interessati.

La convenzione di concessione del Marchio indicherà il foro competente di Brindisi da adire nel caso in cui dette controversie non trovino risoluzione nella modalità sopraindicata.